

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in sette quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 29.590,27.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 29.590,27 di cui al comma 5, sino all'anno 2030 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 29.293,00.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Frosinone

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Frosinone (FR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Relitto Ex Stefer Via Vado del Tufo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione Regionale Lazio prot. n. 2016/4873/DRLZ-LT del 15 marzo 2016, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.600,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Frosinone.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 12.476,50, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in sette quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.782,36.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.782,36 di cui al comma 5, sino all'anno 2030 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.600,00.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Fiuggi e di Frosinone della Provincia di Frosinone.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione del-

le risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualità pregresse è ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualità intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2024

Il Ministro: GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1409*

24A06302

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 novembre 2024.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I di nuove sostanze psicoattive e della specifica indicazione della sostanza dipentilone.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanegetico e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;



Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera *a*) del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;

Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico;

Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Tenuto conto delle note pervenute nel mese di luglio 2024, da parte del nuovo Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:

la segnalazione di nuove molecole tra cui: 3,4-metilenediossifenmetrazina; 9-OH-HHC; ALEPH-2; 6-metil desnitroetonitazene; fluetonitazene; N,N-dimetil etonitazene; delta-8-THCH; delta-9-THCH identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto focale italiano nel periodo aprile-maggio 2024;

Considerato che la sostanza 3,4-metilenediossifenmetrazina è una sostanza di tipo amfetaminico che in base alla struttura chimica e alla somiglianza strutturale con la sostanza fenmetrazina, presente nella Tabella I del testo unico, si suppone abbia effetti stimolanti;

Considerato che la sostanza ALEPH-2 è una fenilettilammina, che si suppone agisca sul recettore della serotonina e produca effetti allucinogeni;

Considerato che le sostanze 9-OH-HHC; delta-8-THCH e delta-9-THCH sono cannabinoidi di sintesi;

Considerato che le sostanze 6-metil desnitroetonitazene; fluetonitazene; N,N-dimetil etonitazene sono derivati oppioidi appartenenti alla classe dei 2-benzilbenzimidazoli chiamati anche «nitazeni», che hanno effetti analgesici narcotici tipici degli oppioidi i cui effetti acuti comprendono: euforia, rilassamento, analgesia, sedazione, bradicardia, ipotermia e depressione respiratoria e che quest'ultimo effetto rappresenta il pericolo maggiore per i consumatori, in quanto l'elevata potenza di alcune di queste sostanze, già a piccole quantità, può causare intossicazione acuta con conseguente depressione respiratoria potenzialmente letale;

Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito della sessione 67° che si è svolta a Vienna nel mese di marzo 2024, con decisione 67/3 del 19 marzo 2024, ha inserito la sostanza dipentilone nella Schedule II della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Tenuto conto che la citata sostanza risulta già sotto controllo in Italia in quanto inclusa nella Tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione della sostanza dipentilone in accordo con le convenzioni internazionali e per favorirne

la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine e degli operatori sanitari nell'ambito delle necessarie attività di controllo;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 20 giugno 2024, dell'1 luglio 2024 e del 3 luglio 2024, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: 3,4- metilenediossifenmetrazina; 9-OH-HHC; ALEPH-2; 6-metil desnitroetonitazene; fluetonitazene; N,N- dimetil etonitazene; delta-8-THCH; delta-9-THCH e della specifica indicazione della sostanza dipentilone;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'8 ottobre 2024, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: 3,4-metilenediossifenmetrazina; 9-OH-HHC; ALEPH-2; 6-metil desnitroetonitazene; fluetonitazene; N,N-dimetil etonitazene; delta-8-THCH; delta-9-THCH e della specifica indicazione della sostanza dipentilone;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I, in accordo con le convenzioni internazionali e a tutela della salute pubblica in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle forze dell'ordine e degli operatori sanitari;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

3,4-metilenediossifenmetrazina (denominazione comune)

2-(1,3-benzodiossol-5-il)-3-metilmorfolina (denominazione chimica)

2-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-3-metilmorfolina (altra denominazione)

2-(benzo[d][1,3]diossol-5-il)-3-metilmorfolina (altra denominazione) metilenediossifenmetrazina (altra denominazione)

3,4-MDPM (altra denominazione)

3,4-MD-PM (altra denominazione)

3-MDPM (altra denominazione)

6-metil desnitroetonitazene (denominazione comune)

2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dietil-6-metil-1H-benzimidazol-1-etanamina (denominazione chimica)

2-(2-(4-etossibenil)-6-metil-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-N,N-dietiletan-1-ammina (altra denominazione)

1-[2-(dietilammino)etil]-2-(p-etossibenil)-6-metil-benzimidazolo (altra denominazione)


6-metil etodesnitazene (altra denominazione)

6-metil etazene (altra denominazione)

6-metildesnitroetonitazene (altra denominazione)

6-metiletodesnitazene (altra denominazione)

9-OH-HHC (denominazione comune)



6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6H-benzo[c]cromene-1,9-diolo (denominazione chimica)

9-idrossiesaidrocannabinolo (altra denominazione)

9-idrossi-HHC (altra denominazione)

ALEPH-2 (denominazione comune)

1-[4-(etilsulfanil)-2,5-dimetossifenil]propan-2-ammina (denominazione chimica)

1-[2,5-dimetossi-4-(etiltio)fenil]propan-2-ammina (altra denominazione)

1-(4-(etiltio)-2,5-dimetossifenil)propan-2-ammina (altra denominazione)

1-(2,5-dimetossi-4-etiltio-fenil)-2-amminopropano (altra denominazione)

2-(4-etilsulfanil-2,5-dimetossi-fenil)-1-metil-etilammina (altra denominazione)

4-(etiltio)-2,5-dimetossi- α -metilbenzene-etanamina (altra denominazione)

2,5-dimetossi-4-etiltioamfetamina (altra denominazione)

delta-8-THCH (denominazione comune)

3-esil-6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica)

3-esil-6,6,9-trimetil-6a,7,10,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo (altra denominazione)

delta-8-THCH (altra denominazione)

delta-8-tetraidrocannabinolo (altra denominazione)

Δ 8-tetraidrocannabinolo-C6 (altra denominazione)

Δ 8-THC-C6 (altra denominazione)

4'-esil- Δ 1(6)-tetraidrocannabinolo (altra denominazione)

n-esil- Δ -tetraidrocannabinolo (altra denominazione)

n-esil- Δ 8-THC (altra denominazione)

n-esildelta-8-THC (altra denominazione)

JWH 124 (altra denominazione)

delta-9-THCH (denominazione comune)

3-esil-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica)

3-esil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo (altra denominazione)

3-esil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-benzo[c]cromen-1-olo (altra denominazione)

delta-9-THCH (altra denominazione)

delta-9-tetraidrocannabinolo (altra denominazione)

Δ 9-THCH (altra denominazione)

tetraidrocannabinolo (altra denominazione)

tetraidrocannabinolo-C (altra denominazione)

THC-C6 (altra denominazione)

n-esil- Δ 9-THC (altra denominazione)

n-esil-delta-9-THC (altra denominazione)

Δ 9-Paraesil (altra denominazione)

dipentilone (denominazione comune)

Fluetonitazene (denominazione comune)

N,N-diethyl-2-[2-[[4-(2-fluoroetossi)fenil]metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]etanamina (denominazione chimica)

N,N-diethyl-2-(2-(4-(2-fluoroetossi)benzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-ammina (altra denominazione)

2F-Etonitazene (altra denominazione)

F-Eto (altra denominazione)

N,N-diethyl-2-(2-{[4-(2-fluoroetossi)fenil]metil}-5-nitro-1H-1,3-benzimidazol-1-il)etan-1-ammina (altra denominazione)

Fluoro-Etonitazene (altra denominazione)

2FEto (altra denominazione)

F-Etonitazene (altra denominazione)

4'-(2-fluoroetossi) nitazene (altra denominazione)

N,N-dimetil etonitazene (denominazione comune)

2-[2-[[4-etossifenil]metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]-N,N-dimetil-etanamina (denominazione chimica)

2-{2-[[4-etossifenil]metil]-5-nitro-1H-1,3-benzimidazol-1-il}-N,N-dimetiletan-1-ammina (altra denominazione)

(2-(2-(4-etossibenil)-5-nitrobenzimidazol-1-il)etil)dimetilammina (altra denominazione)

2-[[4-etossifenil]metil]-N,N-dimetil-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamina (altra denominazione)

etonitazene N,N-dimetil analogo (altra denominazione)

1-dimetilamminoetil N-desalchil etonitazene (altra denominazione)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2024

Il Ministro: SCHILLACI

24A06317

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 11 novembre 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Eco Arca - società cooperativa sociale onlus siglabile Eco Arca coop. soc. onlus», in Chieri.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

